



***ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI***

***DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA***

***Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA
GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO***

**CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE
2012-2013 NEL LAZIO**

Titolo I – Stagione venatoria

Articolo 1

(Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2012 e termina il 31 gennaio 2013 compresi, fatto salvo quanto previsto dal presente calendario venatorio.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Ai sensi dell'Allegato B della DGR 612 del 16 dicembre 2011 in tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Lazio, vigono i seguenti divieti, applicabili a tutte le tipologie di habitat:

nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati per i quali valgono le disposizioni contenute nel presente calendario venatorio;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è vietata l'attività venatoria relativamente alla Moretta (*Aythya fuligula*);
- è vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, ad esclusione delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni;

Ai sensi dell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011:

nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- nelle ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione e nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche è vietata l'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietata in data antecedente al 1 ottobre l'apertura dell'attività venatoria relativamente alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*).

4. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 1 ottobre 2012, ad ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica nel Lazio è consentito l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d'iscrizione.

5. Il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo è esteso all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Lazio, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
6. E' vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati. Le Province provvedono al monitoraggio degli abbattimenti selettivi e inviano alla Regione e all'Osservatorio Regionale i relativi dati.

Articolo 2
(Giornata venatoria)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari di seguito indicati, che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:

dal 16 settembre 2012	al 30 settembre 2012	dalle ore 6.00	alle ore 19.05	(ora legale)
dal 1 ottobre 2012	al 15 ottobre 2012	dalle ore 6.15	alle ore 18.40	(ora legale)
dal 17 ottobre 2012	al 27 ottobre 2012	dalle ore 6.30	alle ore 18.20	(ora legale)
dal 28 ottobre 2012	al 15 novembre 2012	dalle ore 5.50	alle ore 17.00	
dal 17 novembre 2012	al 29 novembre 2012	dalle ore 6.10	alle ore 16.45	
dal 1 dicembre 2012	al 15 dicembre 2012	dalle ore 6.25	alle ore 16.40	
dal 17 dicembre 2012	al 31 dicembre 2012	dalle ore 6.35	alle ore 16.45	
dal 2 gennaio 2013	al 14 gennaio 2013	dalle ore 6.35	alle ore 16.55	
dal 16 gennaio 2013	al 31 gennaio 2013	dalle ore 6.30	alle ore 17.15	

2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) che inizia alle ore 8.00 e termina mezz'ora prima degli orari di cui al comma 1.

Titolo II – Esercizio della caccia

Articolo 3
(Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 compresi, nelle forme previste dalla legge regionale n.17/95, art. 30 comma 1. L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito anche con l'ausilio del cane. Dal 2 gennaio 2013 al 31 gennaio 2013, l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei casi previsti nei seguenti comma 2 e 3.
2. Il Presidente della Provincia può disporre dal 2 gennaio 2013 al 31 gennaio 2013, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da seguita a squadre autorizzate per la caccia alla volpe, esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
3. L'esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane da seguita è consentito dal 2 gennaio 2013 al 31 gennaio 2013 compresi, limitatamente alla caccia alla specie cinghiale (*Sus*

scrofa), nei tempi e nei modi disciplinati dai regolamenti provinciali approvati ai sensi dell'art. 34, comma 13 della L. R. 17/95.

4. La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, d'interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta, di cui alla Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61.
5. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall'inizio dell'orario di caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell'appostamento temporaneo, al termine dell'azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' altresì tenuto, prima di lasciare l'appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.
7. Non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.
8. Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro appostamento temporaneo di caccia.
9. Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (*Scolopax rusticola*), la posta serale alla lepre europea (*Lepus europaeus*), né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (*Gallinago gallinago*).

Articolo 4 (Carniere)

1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi fra quelli appartenenti alle sotto elencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)	1 capo
lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)	1 capo
starna (<i>Perdix perdix</i>)	1 capo
beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	2 capi
coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2 capi
fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	2 capi

2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare, compresi quelli di cui al comma 1, il **limite complessivo di venti capi**, e comunque con i limiti si seguito indicati:
 - non più di tre capi della specie moretta (*Aythya fuligula*);
 - non più di cinque capi per ogni specie di: codone (*Anas acuta*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*);
 - non più di dieci capi per ogni specie di: alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), colombaccio (*Columba palumbus*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), germano reale (*Anas*

platyrhynchos), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*);

- per la specie allodola (*Alauda arvensis*) non più di 20 capi nei mesi di ottobre e novembre, non più di cinque capi nel mese di dicembre.

3. Per l'intera stagione venatoria 2012/2013, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente:

- non più di cinque capi per ogni specie di: lepre europea (*Lepus europaeus*) e starna (*Perdix perdix*);
- non più di dieci capi della specie fagiano (*Phasianus colchicus*);
- non più di venti capi per ogni specie di: beccacca (*Scolopax rusticola*) e moretta (*Aythya fuligula*);
- non più di venticinque capi per ogni specie di: codone (*Anas acuta*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*);
- non più di cento capi della specie allodola (*Alauda arvensis*).

Tabella riassuntiva art. 4 commi 1, 2 e 3

SPECIE	limite giornaliero	limite stagionale
cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)	1 capo	non previsto
lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)	1 capo	5 capi
starna (<i>Perdix perdix</i>)	1 capo	5 capi
beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	2 capi	20 capi
coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2 capi	non previsto
fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	2 capi	10 capi
moretta (<i>Aythya fuligula</i>)	3 capi	20 capi
codone (<i>Anas acuta</i>)	5 capi	25 capi
pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>)	5 capi	25 capi
quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>)	5 capi	25 capi
tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	5 capi	25 capi
alzavola (<i>Anas crecca</i>)	10 capi	non previsto
beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>)	10 capi	non previsto
canapiglia (<i>Anas strepera</i>)	10 capi	non previsto
colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)	10 capi	non previsto
fischione (<i>Anas penelope</i>)	10 capi	non previsto
folaga (<i>Fulica atra</i>)	10 capi	non previsto
frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	10 capi	non previsto
germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)	10 capi	non previsto
marzaiola (<i>Anas querquedula</i>)	10 capi	non previsto
mestolone (<i>Anas clypeata</i>)	10 capi	non previsto
moriglione (<i>Aythya ferina</i>)	10 capi	non previsto
allodola (<i>Alauda arvensis</i>),	OTT–NOV 20 capi DIC 5 capi	100 capi

4. Nelle aziende faunistiche venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7, comma 1, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo

le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico, il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal presente Calendario Venatorio.

5. Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.

Articolo 5

(Addestramento e allenamento dei cani)

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 26 agosto 2012 al 13 settembre 2012 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 17/95, art. 17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall'art. 69 della legge regionale n. 11/2004, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della Provincia per particolari regioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
2. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), fermo restando le modalità di cui al comma 1, l'addestramento ed allenamento dei cani è consentito dal 1 settembre 2012 al 13 settembre 2012 compresi.

Articolo 6

(Tesserino venatorio regionale)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 20, della L. R. n. 17/95, il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia di residenza anche per il tramite dei Comuni.
3. E' cura del titolare del tesserino che, all'inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali che extraregionali e l'eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.
4. Il cacciatore, giornalmente, all'inizio dell'esercizio della propria attività venatoria, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare la giornata di caccia, utilizzando penna ad inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
5. Deve essere altresì indicato il prelievo con le seguenti modalità:
 - dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*);

- al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e delle specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Il cacciatore deve riportare nella tabella “RIEPILOGO DEI CAPI PRELEVATI NELLA STAGIONE VENATORIA 2012 – 2013”, a fine di ogni mese di caccia, il numero dei capi prelevati distinti per specie e a fine stagione venatoria il numero totale dei capi prelevati distinti per specie.

6. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
7. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.
8. Ai sensi della L. R. 17/95, art. 20 comma 6, il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo 2013. La mancata o tardiva riconsegna del tesserino venatorio comporta l'applicazione della sanzione di cui alla L. R. 17/95, art. 47 comma 2.
9. Al fine di dare adempimento a quanto stabilito della direttiva 2009/147/CE le Province provvedono alla raccolta dei dati contenuti nei tesserini venatori stagione 2012-2013, i suddetti dati devono essere trasmessi alla Regione Lazio entro e non oltre il 30.09.2013.
10. Per la stagione venatoria 2012-2013 sulla copertina del tesserino venatorio è stato inserito un riquadro denominato “Cod. IDENTIFICATIVO DEL CACCIATORE” che in via sperimentale sarà utilizzato dalla Provincia di Roma.

Titolo III – Calendario venatorio

Articolo 7

(Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
 - a) Specie cacciabili dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012:
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), fagiano (*Phasianus colchicus*), merlo (*Turdus merula*), quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*).
 - b) Specie cacciabili dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013:
alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), volpe (*Vulpes vulpes*).

- c) Specie cacciabili dal 16 settembre 2012 al 9 dicembre 2012:
lepre europea (*Lepus europaeus*).
- d) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012:
allodola (*Alauda arvensis*).
- e) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013:
beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- f) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013:
cesena (*Turdus pilaris*), colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).
- g) Specie cacciabili dal 1 novembre 2012 al 31 gennaio 2013:
cinghiale (*Sus scrofa*), moretta (*Aythya fuligula*).
- h) Specie cacciabile dal 1 ottobre 2012 al 29 novembre 2012:
starna (*Perdix perdix*):
- nelle aree ove le Province accertano l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte e, attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione;
 - nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistico Venatorie approvati dalla Provincia, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso.

La caccia alla starna è comunque vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni ancora capaci di autoriprodursi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 km, da prevedersi anche nel caso in cui le medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree protette), nonché nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione.

2. Le Province, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 34, comma 13, della L. R. n. 17/1995, possono anticipare l'esercizio venatorio alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) a partire dal 1 ottobre 2012 compreso, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992.
3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura alle specie: fagiano (*Phasianus colchicus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*). Le Province accertato lo *status* locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale previsto all'articolo 4.
4. Il prelievo della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) è consentito dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013:

- nelle aziende faunistico venatorie, che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia. Nelle aziende agri-turistico venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo;
 - nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso.
5. Il prelievo delle specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*) e muflone (*Ovis musimon*) è consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, dal 1 ottobre 2012 al 29 novembre 2012, nei limiti previsti da specifico piano approvato dalla Provincia competente per territorio, ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
 6. Salvo quanto previsto al comma 5, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995 e della L. R. n. 14/99, a partire dal 1 agosto 2012, nel rispetto dell'arco temporale stabilito dall'articolo 18, comma 2 della Legge n. 157/1992, dalle Province con l'approvazione, previo parere dell'ISPRA, di adeguati piani di abbattimento ponderati sulla base di appositi censimenti. Le Province, inoltre, predispongono l'elenco nominativo dei soggetti che, a seguito della frequentazione di un apposito corso organizzato dalle Province stesse, sono autorizzati ad esercitare la caccia di selezione.
 7. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.

Articolo 8 (Deroghe)

1. Le Province, nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2013 ed il 31 gennaio 2013, possono introdurre, con giustificate motivazioni, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna selvatica migratoria. Tali limitazioni per essere operative devono essere comunicate alla Regione almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, la Regione provvederà alla pubblicazione sul sito regionale.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, acquisito il parere dell'ISPRA e del C.T.F.V.R., con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l'addestramento e l'allenamento dei cani.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della Legge n. 157/1992 e ai sensi dell'art. 34 comma 8 della L. R. n. 17/1995, nel periodo che va dal 1 ottobre al 29 novembre 2012, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì e fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione per l'intera stagione venatoria, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, di usufruire, nell'A.T.C. di residenza venatoria, nell'ambito della medesima settimana, di cinque giornate di caccia. Tale deroga è consentita soltanto nel caso che il cacciatore eserciti, nell'ambito delle cinque giornate, esclusivamente la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria. Resta inteso che il cacciatore nell'esercizio di tre giornate di caccia settimanali può alternare le due forme di caccia. Il cacciatore, nel medesimo periodo, se intende esercitare la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria per cinque giornate di caccia, deve barrare, all'inizio della propria

attività venatoria, sul proprio tesserino venatorio, la giornata in corrispondenza della colonna “*usufruisce 5 gg. migratoria*”; se non intende esercitare questo tipo di caccia deve barrare la giornata in corrispondenza della colonna “*non usufruisce 5 gg. migratoria*”.

Le Province organizzano adeguatamente la raccolta e l’analisi dei dati di cerniere, riferiti alla fauna migratoria, secondo una scansione per decenni, distinguendo i capi abbattuti secondo le due opzioni, nel periodo che va dal 1 ottobre al 29 novembre 2012. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione Regionale Agricoltura e all’Osservatorio Faunistico Regionale entro e non oltre il 31 maggio 2013.

Titolo IV – Norme generali

Articolo 9

(Disposizioni particolari)

1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l’attività venatoria nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale.

Articolo 10

(Divieti)

1. L’attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull’attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall’art. 4 della L. R. n. 3/2002.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, vigono le norme di cui alla L. R. n. 17/1995 e successive modifiche, alla Legge n. 157/1992 e successive modifiche e alla DGR 612 del 16 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.